



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 25-02-2021	OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021. CONFERMA.
----------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16:20 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
NETTI LORENZO	Presente
DI VENERE Marina	Presente
GIANNOCCARO Caterina	Presente
RUBINO Domenico	Presente
SPINELLI Francesco Antonio	Presente
VINIERO Nicola	Presente
MILILLO Giovanna	Presente
SAVINO Nicola	Presente
PASTORE Maria Maddalena	Presente
BOSCIA Filippo	Presente
LOTITO Giulia	Presente
MANCINO Antonio	Assente
LIOTINO Maria Donata	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste il Segretario dr. Antonella D'Amore. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, li 22-01-2021

Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, li 05-02-2021

Dott. Giuseppe Sciannameo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come modificata dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce:

- al comma 738 che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- al comma 740 che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”*;
- al comma 744 che: *“E'riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0.76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*.

PREMESSO, altresì che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del

tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

PRESO ATTO che l'art. 1 della Legge n.178/2020 ha disposto:

- al comma 48: *“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*
- al comma 49: *“Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*

PRESO ATTO, altresì, che:

- i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell'atto. Tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote IMU e quindi consentirà di elaborare il prospetto;
- ai sensi della Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del Mef n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756,757 e 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, emerge che sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, c.15 del D.L. n.201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 art. 1 della Legge n. 160/2019 sopra citato non è stato, alla data odierna, ancora emanato, pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nell'anno 2020.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;*
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 che stabilisce: *“A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle*

finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021."

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2021.

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2020 avente ad oggetto: *"Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Approvazione"*.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10/07/2020 avente per oggetto: *"Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. Approvazione."*

RITENUTO, confermare per il 2021 le aliquote già in vigore per l'anno 2020 così come segue:

- 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
- 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
- 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,96% aliquote per aree edificabili;

PRESO ATTO, che ai sensi del comma 758 lett d, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 446/1997;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità tecnica;

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1 lettera b, del D.lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 12;

Consiglieri assenti: 1 (Mancino);

Consiglieri votanti: 12;

Consiglieri astenuti: 0;

Consiglieri favorevoli: 9;

Consiglieri contrari: 3 (Boscia, Lotito e Liotino);

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU), già in vigore nell'anno 2020:
 - 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
 - 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
 - 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
 - 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
 - 0,96% aliquote per aree edificabili.
2. **DI STABILIRE** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. **DI PRENDERE ATTO**, che ai sensi del comma 758 lett. d, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2021.
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, per via telematica con le modalità previste dalla legge vigente.
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente.
7. **DI DICHIARARE**, con votazione dallo stesso esito espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 240) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 03-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 25-02-2021 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 25-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 03-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Provincia di BARI

REVISORE DEI CONTI
PARERE N. 86

Oggetto: Parere su aliquote IMU anno 2021.

Il giorno 2 del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **2021** è presente il Revisore dei Conti, Giovanni Agostinelli, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 14/09/2018, in ottemperanza agli obblighi previsti dal TUEL formula il parere sulle proposte di delibera di Consiglio Comunale riguardante la determinazione delle aliquote IMU, propedeutiche al Bilancio di Previsione 2021/2023, prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 1, del 18/01/2021, con la quale si delibera l'aliquota del tributo di cui all'oggetto, ossia:

- Viene confermata per l'anno 2020 l'IMU con aliquota ridotta dello 0,40% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1, A8, e A9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
- 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
- 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,96% aliquote per aree edificabili.

Il revisore dopo aver analizzato la suddetta proposta di Deliberazione Consiliare,

esprime parere favorevole.

IL REVISORE DEI CONTI

